

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1970

(39^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni:

« Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (697) (D'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 491, 499, 503, 504
COPPOLA	499
FENOALTEA, relatore	492, 493, 494, 499, 501
FILETTI	498, 501, 503
FINIZZI	502
GALANTE GARRONE	493, 494
LISI	493, 494, 498
MONTINI	492, 494, 496, 498, 502
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	494, 500, 501, 502 503, 504
TEDESCO Giglia	497, 504
TOMASSINI	496, 502
TROPEANO	495, 502

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri,

Galante Garrone, Lisi, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bodrato ed altri: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (697) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato, Foschi, Fracanzani e Giordano: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

Nella precedente seduta avevamo rinviato la discussione sul provvedimento per dar modo ai componenti di approfondire l'argomento, specie alla luce dell'emendamento proposto dal Governo. Riprendiamo, quindi, l'esame del provvedimento.

FENOALTEA, *relatore*. La Commissione ricorderà di aver interrotto i lavori nella scorsa seduta di fronte ad una obiezione dell'onorevole Sottosegretario, il quale presentava il caso di bambini denunciati come figli d'ignoti, ma in realtà figli di persone note; figli, quindi, di genitori i quali non fossero in grado, per legge, di riconoscere il loro nato, e quindi bambini non privi di assistenza, non privi di una famiglia, sia pure soltanto naturale. L'onorevole Sottosegretario mostrava il timore che questi bambini, anche se nati in seno ad una famiglia, in virtù delle nuove norme fossero strappati alla famiglia stessa per essere affidati all'amministrazione provinciale.

Debbo dire che questa obiezione dell'onorevole Pennacchini va ascritta a credito del suo senso di umanità, che fu apprezzato dall'intera Commissione; tuttavia debbo rilevare che l'evento, per dirla in modo immaginoso, dell'ufficiale di stato civile che si presenta nell'abitazione delle due persone unite *more uxorio*, strappa dalla culla il nato e lo porta all'amministrazione provinciale, non è destinato a verificarsi con la nuova disposizione. In realtà risulta, da una rapida indagine condotta, innanzitutto che i casi che possono preoccuparci sotto questo profilo sono veramente rari perchè, come i colleghi sanno, purtroppo la nostra legge addebita, o meglio, accredita al marito il figlio della moglie; accade, cioè, generalmente, che la moglie separata, la quale ha un bambino da una terza persona, lo denuncia come proprio e il bambino assume, legalmente, il nome del marito di sua madre.

MONTINI. Ma è prevista una modificazione di questa norma.

FENOALTEA, *relatore*. D'accordo, però la situazione attuale è quella cui ho accennato.

Si tratta, comunque, di casi il cui numero è alquanto limitato; quindi a noi interessa maggiormente il caso di figli di ignoti che sono, anzitutto, quelli nati nei brefotrofi e lì abbandonati e coloro che realmente sono nati da famiglie naturali che, per un motivo o per un altro, non vogliono o non possono denunciarli. Debbo far notare che, in materia, vi è il dovere del giudice tutelare di emettere provvedimenti senza formalità nell'interesse del minore; quindi in pratica i genitori che non possono denunciare il figlio, ma vogliono tenerlo presso di sé non hanno, una volta denunciata la nascita, che da rivolgersi al giudice tutelare e farsi affidare il bambino. Ciò è facilitato dal fatto che esistono, come è noto, dieci giorni di tempo per denunciare la nascita e non esiste alcun termine, nel disegno di legge, per l'ufficiale dello stato civile quanto all'affidamento del bambino alla provincia. Quindi nessuno è premuto da scadenze fatali; tutto si svolge in un ampio spazio di tempo del quale i genitori possono avvalersi per ottenere l'affidamento. A maggiore tranquillità dei colleghi aggiungo che già tutto questo avviene a Milano, dove il tribunale dei minorenni, con lodevole iniziativa, ha preveduto la norma che stiamo discutendo, disponendo che l'ufficiale di stato civile non affida i bambini di sua scelta, ma vi provvede il giudice tutelare. Tutta la pratica ha un carattere di estrema semplicità; quanto agli autentici figli di ignoti, cioè il figlio della servetta sedotta che partorisce al brefotrofo, non potremmo modificare il testo che ci sta dinanzi sottraendo all'ufficiale dello stato civile la possibilità di affidare tali bambini alla provincia, perchè in questo caso, avendogli tolto la possibilità di affidarli a persona di sua scelta e togliendogli — con la proposta fatta nella passata seduta — la possibilità di affidarli alla amministrazione provinciale, l'ufficiale di stato civile non sa più che cosa fare di questo bambino che gli viene denunciato. Quindi proprio per queste creature è necessario mantenere tale potere, tanto più, poi, che l'amministrazione provinciale ha l'obbligo di notificare al giudice — e per suo mezzo al tribunale dei minorenni — l'esistenza del

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

minore in stato di abbandono, che costituisce il primo atto della procedura della adozione speciale.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sui quali abbiamo sufficientemente ripensato, io propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

GALANTE GARRONE. Nonostante le considerazioni svolte dal relatore, debbo dichiarare che conservo ancora dei dubbi su questo punto e cioè sulla distinzione tra bambino trovato e bambino denunciato come nato da genitori ignoti.

Che in qualche zona d'Italia — come a Milano — si sia preveduto questo regolamento, che nella generalità dei casi possa anche avvenire che i bambini già inseriti in una comunità familiare, sia pur illegittima, vi rimangano, tutto questo sarà sicuramente vero, non lo metto in dubbio; un giorno tutto questo cambierà ed allora sorgeranno dei problemi seri. Cioè potrà esserci sempre un qualche caso tipico, che avevamo previsto e formulato nella seduta passata, quello del bambino che non è figlio d'ignoti, ma di persone che devono rimanere ignote necessariamente e che possa essere affidato all'assistenza dell'amministrazione provinciale contro la volontà dei genitori. Questo può avvenire magari perchè il marito di quella donna che ha partorito il figlio vuole ricattarla, in altre parole vuole vendicarsi.

FENOALTEA, *relatore*. Ma quel marito vendicativo dovrebbe togliere alla moglie un figlio legalmente suo!

GALANTE GARRONE. Si sono verificati casi del genere e, tanto per fare un esempio, basta ricordare il caso Coppi.

FENOALTEA, *relatore*. Comunque quel bambino non rimarrà abbandonato!

GALANTE GARRONE. Però la distinzione esiste nella realtà dei fatti e, quindi, deve essere tenuta presente da noi.

Una di queste categorie è quella che si riferisce ai bambini che devono essere indi-

cati come figli di genitori ignoti e che, con questo provvedimento, possono essere affidati all'amministrazione provinciale sottraendoli ai genitori naturali. Io ho il timore che anche un caso solo — ne basta uno, infatti, di casi del genere — possa avere una soluzione non conforme alla vera intenzione del legislatore e pertanto mi chiedo se non sia il caso di emendare il penultimo capoverso, in questo senso: « I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti che non siano già affidati », perchè se affidamento già c'è di fatto, allora non è più il caso di inviarli all'assistenza della amministrazione provinciale. Quando avessimo la certezza che non si potrebbe verificare una situazione così aberrante come quella che ho prospettato, allora potremmo essere tranquilli; altrimenti parlare di bambini trovati e di bambini denunciati come nati da genitori ignoti, bambini che vengono affidati direttamente ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato, mi lascia veramente perplesso e dubbioso. Pertanto, a mio giudizio, bisogna precisare che quando quel bambino « non sia già affidato ai genitori, o ad uno di essi », allora viene affidato ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale. Solo in questo caso chiudiamo le fessure che presenta questo disegno di legge.

LISI. Penso che la preoccupazione del collega Galante Garrone sia giustificata, perchè parificare il bambino abbandonato al bambino che viene denunciato come figlio di genitori ignoti è veramente un assurdo. In considerazione dei casi che si possono verificare, anche prescindendo da quello della ragazza madre, la quale affida il bambino all'amministrazione provinciale e poi se lo riprende per avere il sussidio, io emenderei il testo aggiungendo: « che non siano già assistiti ». In sostanza la preoccupazione è che il genitore, essendo ignoto, non si trovi; però mi sembra che debba essere tenuta presente l'esigenza di escludere la parificazione tra bambino abbandonato e bambino denunciato come figlio di genitori ignoti, allo scopo di evitare che il figlio di un genitore ignoto venga fagocitato dall'amministrazione

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

provinciale con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

FENOALTEA, *relatore*. L'affidamento alla provincia ha luogo per i bambini che nascono nei brefotrofi; nel caso di bambini che hanno invece una famiglia naturale, i rispettivi genitori si rivolgono al giudice tutelare.

GALANTE GARRONE. Come possono sapere che debbono rivolgersi al giudice tutelare?

FENOALTEA, *relatore*. Sono cose che si sanno! C'è in atto un mercato nero di bambini e dobbiamo farlo cessare. Non vedo come il falso figlio di genitori ignoti, cioè il bambino che abbia una famiglia naturale, possa essere strappato a quest'ultima e affidato all'amministrazione provinciale allorchè il giudice tutelare ne ordini l'affidamento ai suoi genitori.

Sono assolutamente contrario ad affidare poteri d'indagine all'ufficiale dello stato civile: se gli consentiamo di indagare se c'è una famiglia o meno lo trasformiamo di fatto in un magistrato.

GALANTE GARRONE. Ho cercato di attenuare la mia tesi sostenuta nella scorsa seduta.

LISI. Non so, sul piano pratico, quale valore possa avere l'assicurazione del relatore. Quando diciamo: « I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati . . . » l'affidamento all'amministrazione provinciale è automatico.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È perentorio!

LISI. È automatico. Anche se modifichiamo il terzo capoverso rischiamo che i bambini figli di ignoti (che parifichiamo ai bambini trovati ma che di fatto abbiano la assistenza, evidentemente da parte di un genitore che non vuole farsi scoprire) vengano affidati all'amministrazione provinciale; ma

di fatto creiamo una remora condizionata dal presupposto che il bambino sia già assistito. Non immagino come potremmo diversamente superare l'automatismo del terzo capoverso, che prevede lo stesso trattamento per i bambini abbandonati e per quelli denunciati come nati di genitori ignoti là dove, invece, la seconda categoria potrebbe avere i genitori di fatto che l'assistono. Per la esperienza che ho avuto modo di acquisire, so che spesso vi sono ragazze madri che denunciano come figli di ignoti i bambini e, dopo averli affidati alla provincia, se li riprendono per usufruire del sussidio.

MONTINI. Condivido le argomentazioni svolte dal senatore Galante Garrone. Pure essendo convinto che sul piano pratico si verifichi nella maggioranza dei casi quanto sostiene il senatore Fenoaltea, tuttavia, siccome siamo qui per legiferare, se facciamo una scelta di carattere morale, sociale e politico, e ci troviamo di fronte alla possibilità di differenziare le situazioni che sono ipotizzabili, credo che sia nostro dovere disciplinare questa differenziazione. Non possiamo, sul piano giuridico, confidare nella possibilità che nella maggioranza dei casi le cose vadano in un determinato modo, o sperare che nella prassi si traduca in realtà quello che è nei nostri desideri.

Troviamo una formula che concili le due posizioni che tutti condividiamo, a cominciare dal senatore Fenoaltea, il quale non si oppone ad introdurre una distinzione. Egli dice, infatti, che in pratica certi inconvenienti non si verificheranno e che, pertanto, può rimanere ferma l'attuale formulazione. Ma come legislatori, ripeto, noi abbiamo il diritto-dovere, se c'è la possibilità, di fare questa distinzione.

Pertanto, mi trovo consenziente il discorso del senatore Galante Garrone che poi è stato ripreso dal senatore Lisi, perchè indubbiamente nel testo attuale vi è una obbligatorietà che è conseguente alla decisione di affidamento all'amministrazione provinciale in ogni caso. E se operiamo la scelta — che mi pare sia condivisa da tutti — nel senso di considerare invece prioritario il concetto dell'affidamento alla famiglia di fatto, nella ipotesi che ciò sia possibile dobbiamo tro-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

vare una formula che sovvenga a questa nostra impostazione.

Ora, l'emendamento proposto dal Governo suona in questi termini: « I bambini trovati sono affidati agli istituti autorizzati all'assistenza dei minori, ubicati nella provincia del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato ». Tale dizione introduce una distinzione che amplia l'affidamento obbligatorio all'amministrazione provinciale per dare la possibilità di un più ampio reperimento, là dove possano esserci carenze non derivanti da situazioni giuridiche, ma di fatto.

« Nei casi predetti, » — così recita il secondo comma dell'emendamento proposto dal Governo — « nonchè nei casi di bambini denunciati come nati da genitori ignoti, l'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».

Ora, io interpreto l'ultima parte (e se sbaglio prego l'onorevole Sottosegretario di correggermi) in questo senso: nel secondo caso, quando cioè non si tratti più di bambini trovati, ma di bambini denunciati come nati da genitori ignoti, la situazione si esaurisce con la segnalazione dell'ufficiale dello stato civile che non conduce automaticamente all'affidamento agli istituti provinciali di assistenza e dà alla famiglia naturale la possibilità di mantenere l'affidamento stesso.

Questa può essere una soluzione. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento — non so se sul piano della tecnica giuridica sia esatto — all'inciso: qualora non siano convenientemente assistiti. Ma tale formula implica una discrezionalità che sul piano pratico potrebbe dar luogo ad inconvenienti notevoli. Praticamente, anche il secondo comma dell'emendamento governativo comporta una discrezionalità che, però, può sanare certe situazioni quando ci sia un affidamento in atto ad una famiglia naturale che dia quelle garanzie di tutela, di educazione e di affetto che si intendono conseguire.

Pertanto, io sarei favorevole ad una specificazione giuridica, specificazione che noi, al di là di quello che avviene in pratica,

dobbiamo realizzare; perchè se è vero che il disegno di legge in linea generale regola un insieme di casi nei quali può rivelarsi addirittura iniquo, se troviamo che un'eccezione possa esser fatta proprio perchè risponde ad una realtà obiettiva abbiamo il diritto-dovere di configurarla. E sarei anche favorevole all'emendamento proposto dal Governo; anzi, se il Governo ritenesse di non poterlo sostenere, farei mia la proposta.

T R O P E A N O . Non ripeterò le argomentazioni svolte la volta scorsa con le quali avevo sostenuto una parte delle cose dette dal relatore a sostegno del disegno di legge. Condivido pienamente le osservazioni del senatore Fenoaltea e non solo per quanto ho avuto modo di osservare nella passata seduta rifacendomi al modo con cui viene espletata l'assistenza da parte dell'amministrazione provinciale che, per l'80 per cento, è assistenza a domicilio e non nei brefotrofi. Rilevo che oggi, con il presente disegno di legge, noi ci proponiamo essenzialmente un obiettivo che è quello della tutela degli interessi dei minori e non degli interessi delle famiglie che li ospitano.

Non vi è dubbio che attraverso questa normativa introduciamo delle disposizioni che consentono in modo più ampio e più sicuro l'intervento della pubblica autorità a tutela degli interessi dei minori figli di ignoti. Non è che non mi renda conto della necessità di evitare di portar via i bambini dalle famiglie presso le quali essi si trovano; credo però che in proposito non vi sia bisogno di prevedere una nuova normativa. Abbiamo infatti tutte le disposizioni sull'affidamento e non mi pare si possa dire che è necessario inserire una normativa per richiamare l'attenzione delle famiglie, interessate ad ottenere l'affidamento di questi bambini, sull'esistenza delle relative disposizioni. Un discorso del genere credo che non possa reggere, perchè così come vengono disconosciute le leggi già esistenti si potrebbe disconoscere anche questa che ci proponiamo di varare.

Il problema non va posto in questi termini, ma nel senso di rilevare l'esistenza di una serie di norme che, anche con l'approvazione del presente disegno di legge, con-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

sentono al genitore, qualora lo voglia, di mantenere il bambino attraverso la semplice istanza di affidamento al giudice tutelare. Nè si può dire che questo sia realizzabile perchè i tempi non lo consentono. A prescindere dal fatto che l'istanza di affidamento può essere presentata nello stesso giorno della denuncia di nascita del bambino e il provvedimento può essere emesso con estrema urgenza, prima addirittura della stessa segnalazione al tribunale dei minori, mi sembra che in relazione alla norma che si propone noi offriamo le più ampie garanzie al bambino.

Mi pare soprattutto che, quando la famiglia è al corrente dell'intervento del potere pubblico a tutela degli interessi del minore, questa stessa famiglia, se non ci sono motivi che ostano, può anche con maggior speditezza essere responsabilizzata per portare avanti la richiesta e le pratiche necessarie per conseguire non solo l'affidamento, ma anche l'adozione speciale del bambino. Cioè a dire mi pare che, attraverso questa strada, facilitiamo il verificarsi di tutte quelle attività e di processi che consentono una seria tutela del minore. Ora io ho esaminato e studiato attentamente la questione per vedere se è possibile, attraverso l'emendamento del Governo o qualche altro emendamento, che la legge risponda a determinate esigenze; ma è proprio a questo punto che manifesto delle perplessità perchè ho potuto constatare che qualsiasi accorgimento al quale volessimo ricorrere per apportare un qualche correttivo a questo provvedimento si risolverebbe in un maggiore svantaggio per i bambini che in questo momento vogliamo tutelare. Quindi se teniamo presente l'insieme delle disposizioni che regolano la materia, e non solo questa legge, abbiamo la possibilità di rappresentare il quadro completo che ci consente di pervenire serenamente all'approvazione di questo disegno di legge.

TOMASSINI. Mi permetto di fare poche osservazioni in merito a questo disegno di legge.

Innanzitutto io penso che si debba guardare la fenomenologia giuridica che si

verifica in questi casi. Io ho osservato che l'ipotesi di un figlio di genitori non conosciuti e dell'affidamento di questo a istituti è prevista dall'articolo 76 dell'ordinamento dello stato civile, dove è fatto obbligo all'ufficiale dello stato civile di denunciare quel bambino — anche figlio di genitori ignoti — all'amministrazione provinciale. A questo punto l'osservazione del collega Galante Garrone — e prima di lui del Sottosegretario — non è da respingersi aprioristicamente, però, secondo me, è criticabile in questo senso. Dobbiamo distinguere tra figli illegittimi e figli di genitori ignoti. Quando nasce un figlio adulterino, per esempio, e la madre non è coniugata, questa può benissimo dichiarare « È mio figlio », mentre il padre è ignoto; quando si dà il caso contrario — e questo è nella norma — la situazione è analoga. L'ipotesi dei genitori ignoti, a mio avviso, è del tutto diversa.

MONTINI. Giorni fa è venuta da me una donna il cui marito ha iniziato pratica di disconoscimento di paternità; questa donna è venuta da me disperata perchè l'istituto le porta via tutti i figli perchè non vengono considerati neanche suoi: sono figli di ignoti!

TOMASSINI. Li disconosce il padre, ma restano sempre figli della madre!

MONTINI. E invece no!

TOMASSINI. Ma questo, comunque, è un altro caso; noi parliamo di figli non riconosciuti o non riconoscibili; noi facciamo il caso di figli di ignoti!

MONTINI. Ma ad un certo momento quei bambini diventano figli di ignoti!

TOMASSINI. Ma sono sempre figli della madre!

MONTINI. Ma non è più la madre! Sono diventati figli di ignoti!

TOMASSINI. Vorrei concludere. La ipotesi che è stata prospettata dal Sottosegretario prima e dal senatore Galante Gar-

rone poi è questa: due conviventi *more uxorio*, ambedue uniti in matrimonio coi rispettivi coniugi, ma di fatto separati, se domani hanno un figlio, se lo vedono strappare perchè deve essere affidato, in base al disegno di legge che stiamo discutendo, all'istituto di assistenza dell'amministrazione provinciale. È una cosa ingiusta, disumana, siamo d'accordo. Però possiamo correre un altro pericolo che è quello di due persone che prendono un bambino, dicono che è figlio di ignoti e per questi motivi l'assistono. In tal maniera si viene ad eludere proprio la legge sull'adozione speciale, senza evitare quel pericolo che noi vogliamo correggere con questo articolo 75. Il caso di cui ha parlato il relatore, noi non l'evitiamo con questo emendamento, perchè se diciamo che due coniugi che sono separati — ambedue separati dai rispettivi coniugi — convivono, hanno un figlio e lo denunciano come figlio di ignoti, allora l'ufficiale dello stato civile in base alla norma che stiamo discutendo, può prenderlo ed affidarlo all'istituto di assistenza. Noi diciamo che questo è disumano, che è contro natura, ma se noi affermiamo tale principio, si verificherà che i genitori « veri » non potranno mai denunciare come « proprio figlio » il bambino nato dalla loro unione.

Se poi accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Galante Garrone e ripreso dal collega Lisi (« bambini figli di ignoti che non sono convenientemente assistiti ») allora noi stabiliamo un principio che è quello dell'adozione di fatto, perchè vorrei proprio sapere chi è che accerta se il bambino che quei due coniugi hanno avuto è debitamente assistito. Allora o noi emendiamo tutta la norma — e a mio avviso va resa più dettagliata — o superiamo questa enunciazione di carattere generale cercando di modificare l'inconveniente. Io non propongo nulla, espongo soltanto dei dubbi, come se mi trovassi in sede di applicazione della legge, come se mi trovassi nelle vesti del legale che deve dirimere certe questioni. Allora nel formulare la legge, poichè dobbiamo avere la visione della sua applicazione concreta, quanto meno dobbiamo avvicinarci ad una previsione astratta che riassume quei fenomeni che ogni giorno accadono.

Quindi, ad esempio, quando dite « che sia convenientemente assistito », dovete aggiungere che l'ufficiale dello stato civile deve fare la denuncia al giudice tutelare, questi dispone le indagini e, qualora accerti che il bambino non sia convenientemente assistito, lo porta via alla famiglia che lo ospita. Perchè, altrimenti, diamo luogo all'adozione di fatto e addio legge sull'adozione speciale, che è una buona legge, perchè richiede accertamenti maggiori.

TEDESCO GIGLIA. Lo spirito della norma mi sembra sia quello di cercare insieme la migliore soluzione del problema. Vorrei subito rifarmi allo scopo che ha ispirato i presentatori del disegno di legge in esame, scopo chiaramente enunciato e cioè quello di eliminare tutta una zona franca, diciamo, di tutela del bambino che oggi presenta aspetti molto gravi, perchè vi sono dei casi documentati (come è emerso la volta scorsa nel corso della discussione) in cui si elude la legge sull'adozione speciale. Una serie di persone, infatti, che non avrebbero i requisiti richiesti per adire il magistrato per ottenere i bambini in affidamento riescono ad eludere la legge; e di fatto, i danneggiati in questa situazione sono i bambini stessi.

Desidero leggere l'ultima parte dell'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, che espressamente dice: « Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il cognome che gli sono imposti e l'istituto o la persona cui esso è consegnato ». Abbiamo, quindi, addirittura un'adozione di fatto attraverso la semplice consegna. Il problema, però, è come sostituire la suddetta norma.

Ora, io trovo che la formulazione del testo attuale, nonostante gli inconvenienti reali che si possono prospettare, sia sempre la migliore perchè contiene due principi a mio avviso molto importanti. Il primo — e giova rilevarlo perchè nell'emendamento presentato dal Governo si prospetta un'ipotesi diversa — è quello per cui l'affidamento è dato ai servizi di assistenza dell'amministra-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

zione provinciale e non a qualsiasi tipo di istituto. Questo principio, di rendere responsabile un ente pubblico democratico come l'amministrazione provinciale, credo che sia una garanzia per tutti, quindi lo manterrei fermo. L'altro principio — e tanto meglio se riusciamo a trovare una formulazione diversa — è quello per cui non esistono bambini, che per un verso o per l'altro, non siano contemplati in questa norma.

Mi rendo conto che una dizione così estensiva, che comprende i bambini trovati, nonché quelli denunciati come nati da genitori ignoti, quali che siano le ragioni della denuncia, contempla anche i casi in cui, pure essendo il bambino denunciato come figlio di genitori ignoti, esistono invece le condizioni per una conveniente assistenza familiare. Questo è l'unico punto che può creare delle perplessità; ma sta di fatto che se vogliamo evitare l'inconveniente paventato dobbiamo ricorrere ad una formulazione che, in pratica, salvo che per i bambini trovati, riprodurrebbe la situazione attuale. Credo che così facendo lasceremmo scoperta la fascia di tutela più vasta e più preoccupante, perchè il problema drammatico è proprio quello dei bambini nati da genitori ignoti.

Per queste considerazioni, ritengo pertanto che, nonostante tutto, allo stato dei fatti il testo presentato dalla Camera dei deputati sia quello che offre le maggiori garanzie per le finalità che intendiamo perseguire.

FILETTI. A me sembra che l'oggetto del disegno di legge sia limitato all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, alle modifiche che si intendono apportare a quella norma la quale riflette unicamente i bambini trovati. Penso quindi che dobbiamo escludere dal contesto del provvedimento la previsione di altri bambini e, di conseguenza, il terzo comma dovrebbe essere ridotto in questi termini: « I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato », depennando le parole: « e quelli denunciati come nati da genitori ignoti ».

Sorge il problema dei bambini denunciati come nati da genitori ignoti; e qui dovrebbe intervenire una norma, che potrebbe formare oggetto di questo stesso disegno di legge o di un altro provvedimento, che fosse circoscritta a quelli che saranno in futuro i termini più generali del diritto di famiglia. Comunque, se vogliamo oggi apportare delle modifiche in ordine all'affidamento dei figli denunciati come nati da genitori ignoti, direi che potrebbe richiamarsi la norma dell'affidamento di questi minori, come viene oggi devoluto alla competenza del giudice tutelare. E potremo prevedere che, ove dovessero esservi motivi ostativi di particolare gravità, il giudice tutelare può disporre lo affidamento ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è nato.

Per concludere, io proporrei di aggiungere un secondo articolo del seguente tenore:

« L'affidamento del bambino denunciato come nato da genitori ignoti è di competenza del giudice tutelare che lo dispone a favore di chi ne denuncia la nascita. Ove sussistano ragioni ostative di particolare gravità, il bambino può affidarsi ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui egli è nato ».

MONTINI. Sono anch'io del parere che occorra una regolamentazione molto più agile. Desidero tuttavia osservare che, ove si decida di prendere in considerazione la questione dei bambini denunciati come nati da genitori ignoti, bisogna che teniamo presenti anche quelli che risultano figli di ignoti non a seguito di denuncia da parte di una madre che è in costanza di matrimonio, ma a seguito di impugnativa del padre. Il problema, quindi, è veramente complicato.

Mi sembrava che l'emendamento proposto dal Governo eliminasse il rapporto obbligatorio tra la denuncia e l'affidamento all'amministrazione provinciale lasciando quindi un'ampia discrezionalità.

LISI. Penso che le osservazioni addotte dal collega Tomassini possano creare delle serie perplessità, anche perchè, approvan-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

do l'emendamento che ci viene proposto, probabilmente si rischiano quelle frodi cui alludeva lo stesso senatore Tomassini

Noi abbiamo una preoccupazione: quella di fare un testo il più chiaro possibile e, aderendo alla realtà, io domando se non sarebbe il caso, viste anche le posizioni assunte dalle varie parti, di aggiornarci con l'impegno di studiare e approfondire la materia, in modo da giungere, nei prossimi giorni, ad una formulazione di questo articolo che non lasci quei dubbi che qui — oggi e nella passata seduta — sono sorti. Non vorrei che, per la fretta di approvare il disegno di legge, si giungesse ad una legge peggiore di quella che abbiamo voluto sostituire, e questa è anche la preoccupazione sorta da qualche altra parte; quindi rimandiamo di qualche giorno la discussione.

C O P P O L A . Capisco le preoccupazioni dalle quali muove il collega Lisi nel fare questa proposta di aggiornamento; però mi pare che rimandare per la seconda volta al fine di chiarire e approfondire, non sia la cosa migliore. Ora le posizioni di ciascuno di noi sono molto chiare e pertanto io faccio proposta formale non di rimandare la seduta, ma di sospenderla per alcuni minuti in modo che, anche d'accordo tra i vari Gruppi, si possa trovare una formulazione diversa, anche ai fini degli emendamenti che sono stati presentati; ma l'approvazione del provvedimento deve avvenire in questa seduta e non può essere ulteriormente rinviata.

P R E S I D E N T E . Mi dolgo di dover ricordare alla Commissione che siamo in sede deliberante e che, pertanto, in base al Regolamento nessun senatore può intervenire più di una volta sull'argomento. Chiedo pertanto al relatore di trarre le conclusioni, dopo di che passeremo alla votazione.

F E N O A L T E A , relatore. Siamo riusciti, proprio per l'*abundantia cordis* con la quale stiamo discutendo, a complicare le cose più semplici; la proposta di legge che è al nostro esame va vista nel quadro della legislazione vigente. Ora c'è un punto di cui i colleghi si preoccupano e della cui impor-

tanza il relatore si rende pienamente conto ed è il temuto automatismo dell'affidamento all'amministrazione provinciale. Io sostengo che questo automatismo non esiste, perchè altre leggi, di carattere generale, prevedono l'intervento del giudice tutelare, la pronuncia del quale, evidentemente, prevale sulle iniziative dell'ufficiale di stato civile, il quale è agli ordini dell'autorità giudiziaria e non viceversa. Dice il collega Galante Garrone: ma come fanno i genitori a sapere che ci si deve rivolgere al giudice tutelare? Mi permetta il collega di non dare rilievo a questa sua osservazione: la gravidanza dura nove mesi ed è impossibile che in questo lungo periodo di tempo i genitori — che intendono conservare il proprio figlio — non si preoccupino di sapere che cosa debbono fare: è inumano supporlo! Eventualmente qualcuno glielo dirà, andranno in Pretura, andranno dalla polizia, andranno dall'avvocato, andranno in comune: la strada la troveranno.

Onorevoli colleghi, la materia è profondissima e ringrazio il collega Tropeano che, nel suo intervento, l'ha ridotta alla sua essenza. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 1969: il mercato nero dei bambini continua. Vogliamo noi farlo continuare ancora per ragioni, a mio giudizio, non essenziali? Il testo pervenuto dalla Camera è sufficientemente preciso ed esauriente e in questo giudizio sono confortato anche dall'opinione espressa da altri colleghi, non solo della mia parte. Vogliamo o non vogliamo approvarlo? L'unico emendamento che il relatore potrebbe prendere in considerazione, ma al quale, comunque, si dichiarerebbe contrario, è l'inserimento delle parole « salvo disposizione diversa del magistrato »; e mi dichiarerei contrario perchè superfluo, perchè implicito. Vogliamo rimandare il provvedimento alla Camera, col rischio di ritardarne l'approvazione definitiva? È chiaro che no. E non ci sono altre possibilità perchè se accogliessimo l'emendamento governativo io mi domando che cosa accadrebbe di quei bambini, nati nel brefotrofo, di cui la provincia non avrebbe più titolo di occuparsi.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Presidente, la seduta precedente terminò col rinvio, allo scopo di consentire a ciascuno di noi, e in special modo al Governo, di approfondire questa materia che, come tutti hanno riconosciuto e come ha dimostrato la stessa discussione così approfondita svoltasi questa mattina, contiene una carica di umanità molto ampia. Nel dibattito fin qui svolto sono emersi due ordini di considerazioni: la prima è che, da un'indagine, sia pur ristretta, è risultato che disporre per legge tassativamente l'affidamento di minori ai servizi di assistenza della provincia avrebbe potuto, in un numero di casi piuttosto rilevante, rendere la disposizione praticamente inoperante.

Perchè in molti casi le amministrazioni provinciali hanno denunciato notevoli carenze sia in ordine alle disponibilità sia in ordine alle competenze. E per questa ragione il Governo ha proposto quella estensione che limita però l'affidamento sempre agli istituti autorizzati (i casi piuttosto clamorosi, che hanno commosso l'opinione pubblica, di istituti nei quali si esercitavano trattamenti inumani nei confronti dei bambini non si riferiscono ad istituti autorizzati). Naturalmente il Governo non ne fa una questione pregiudiziale e sarebbe dispostissimo anche ad accettare la formulazione del testo, così come è stata trasmessa dalla Camera dei deputati.

La seconda questione che è molto più importante della prima (mentre la prima, infatti, è di natura essenzialmente tecnica la seconda è di natura giuridica, sociale e morale) riguarda il pericolo che io ebbi la possibilità nella scorsa seduta di richiamare all'attenzione dei senatori. Ho visto qui emergere delle opinioni non dico contrapposte ma diverse. I senatori decideranno secondo coscienza e il Governo s'inchinerà alla sovranità della Commissione. Esso, tuttavia, ritiene opportuno sottolineare quelle che sono le sue preoccupazioni per modo che la decisione venga presa sulla base di una conoscenza completa anche delle indagini effettuate.

A seguito di queste indagini, dei pareri confutati anche da persone particolarmente

esperte in materia, è emerso che sarebbe veramente grave estendere la normativa prevista ai bambini denunciati come nati da genitori ignoti, soprattutto perchè la norma si applicherebbe anche ai casi in cui il bambino si trova presso i veri genitori o persone che lo assistono convenientemente. Già il senatore Lisi e il relatore poi hanno espresso delle lodevoli perplessità per quanto riguarda il cosiddetto automatismo della norma così com'è formulata nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Ora, io, più che di automatismo parlerei addirittura di perentorietà. Si dice infatti: « I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati... ». Il senatore Fenoaltea afferma che vi sono altre disposizioni che impediscono l'applicazione di una norma siffatta. In realtà, però, con il presente disegno di legge noi non diamo un'alternativa, ma imponiamo all'ufficiale dello stato civile di affidare i bambini denunciati come nati da genitori ignoti ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale. Ecco perchè il Governo si è preoccupato di limitare questo obbligo riferendolo soltanto ai bambini trovati; ed io estenderei la dizione proprio al concetto di bambini in stato di completo abbandono.

Dice il senatore Fenoaltea con una pittoresca espressione: e dei bambini nati nei brefotrofi, figli di genitori ignoti, effettivamente abbandonati, che cosa ne facciamo? Mi permetto di farle rilevare, senatore Fenoaltea, che l'ultimo comma del disegno di legge, che viene anche confermato nell'emendamento proposto dal Governo, dice che per i bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti l'ufficiale dello stato civile procede alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile, cioè alla denuncia che fa praticamente scattare il provvedimento di adozione speciale. In altri termini, per i bambini trovati *nulla quaestio*: essendo previsto, come presupposto per fare scattare la legge sull'adozione speciale, lo stato di abbandono, quando questo stato sussiste e il magistrato (non l'ufficiale dello stato civile) lo accerta, attraverso la denuncia di cui all'articolo 314/5 del codice civile, ecco che questi bambini non « vengono mes-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

si in tasca » ma subiscono la procedura per cui possono essere assoggettabili all'adozione speciale.

D'altra parte, qual è lo spirito della disposizione di legge? L'ha indicato la senatrice Tedesco Giglia, e molto opportunamente anche il relatore quando ha parlato della necessità di sottrarre i bambini al mercato nero o di eliminare la possibilità che venga elusa la legge sull'adozione speciale. Come si fa ad ottenere questo? È stato letto l'inciso contenuto nell'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che prevede la possibilità per l'ufficiale dello stato civile di affidare i bambini trovati oltre che agli istituti di assistenza anche a persone, il che costituisce un notevole ostacolo per l'applicazione della legge sull'adozione speciale. È sembrato quindi necessario eliminare questa possibilità di affidamento a persona; ma nel lodevole intento di provvedere a ciò si è voluto anche inserire un'altra categoria di bambini ed estendere la norma ai figli denunciati come nati da genitori ignoti senza tener conto che la norma stessa, una volta applicata, potrebbe rappresentare un notevole inconveniente per il minore che verrebbe violentemente portato via dall'ambiente di calore naturale nel quale ha già cominciato a formarsi.

Ecco l'unica preoccupazione. Non possiamo con questa lodevole iniziativa, che elimina al 99 per cento qualunque possibilità di speculazione sui bambini, estendere la previsione anche ai minori denunciati come nati da genitori ignoti. Il senatore Fenoaltea ha parlato di tutela degli interessi dei genitori. Ora, qui siamo tutti d'accordo che il provvedimento viene emanato soltanto nell'interesse del minore; ma se volessimo applicare strettamente la norma così com'è formulata, ci troveremmo a non tutelare più gli interessi del minore.

Aggiungo, a conforto di questa tesi, che ho avuto modo di discutere della possibilità di modificare il testo in esame anche con il proponente, onorevole Bodrato, (nessuno meglio di lui potrebbe dirci quale era la finalità che si intendeva perseguire nel proporre il disegno di legge) il quale ha convenuto con me sulla opportunità di approvare lo

emendamento che ho proposto dal momento che le sue preoccupazioni avevano già trovato accoglimento nei commi precedenti, soprattutto in ordine alla possibilità di affidare questi bambini soltanto ad istituti di assistenza.

Sono questi i motivi per cui, dopo matura riflessione, dopo aver ascoltata la dotta esposizione da parte di tutti i senatori componenti di codesta Commissione, il Governo si trova costretto a mantenere il suo punto di vista e a chiedere che l'emendamento proposto venga confortato dal voto unanime della Commissione stessa.

F E N O A L T E A , *relatore*. Vorrei soltanto un chiarimento. Il rappresentante del Governo ha detto che nel caso di bambini nati in brefotrofi sovviene l'obbligo della denuncia ai sensi dell'articolo 314/5 del codice civile e poi inizia la pratica per la adozione speciale. Questa va avanti e il cielo sa per quanto tempo. E intanto — io domando — il bambino dove sta, a chi è affidato, chi se ne cura? Di questo, nel disegno di legge, non vi sarebbe più l'indicazione se approvassimo l'emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ciò rientra nel caso dei bambini esposti, quindi ci penseranno i servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale. Il caso del figlio di genitori ignoti e in stato di abbandono rientra nel primo comma.

F E N O A L T E A , *relatore*. Ma la legge fa una distinzione!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, perchè il bambino trovato, figlio di genitori ignoti, non cessa di essere un bambino abbandonato e quindi rientra nel caso precedente.

L'emendamento del senatore Filetti, pur apprezzabile, rientra nelle disposizioni già contenute nel provvedimento. Onde non dare luogo a difficoltà interpretative, pregherei il presentatore di ritirare l'emendamento.

F I L E T T I . La prima parte dell'emendamento, però, è uguale alla proposta gover-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

nativa; per quanto riguarda la seconda parte mi rimetto alla Commissione.

MONTINI. Sono d'accordo con lo emendamento presentato dal Governo; soltanto chiederei se non fosse possibile fare una piccola variante nel senso di aggiungere ai bambini trovati ed a quelli denunciati come nati da genitori ignoti, anche i bambini risultanti come nati da genitori ignoti.

TOMASSINI. Un chiarimento. Se noi approviamo questo emendamento, non ci troveremo, poi, in contrasto con quanto prescrive in materia l'articolo 76 dell'ordinamento dello stato civile?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, perchè se si parla soltanto di affidamento siamo in perfetta armonia; al contrario, contrasto ci potrebbe essere oggi, ma con questo emendamento si supera ogni motivo di dubbio.

MONTINI. Presento il seguente emendamento sostitutivo degli ultimi due commi: « I bambini trovati sono affidati a istituti autorizzati all'assistenza ai minori, ubicati nella provincia del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato. Nei casi predetti, nonchè nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla promozione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».

FINIZZI. Ribadisco ancora una volta che se non viene approvato l'emendamento presentato si giunge all'assurdo secondo cui per far rimanere un bambino nel seno della propria famiglia si deve ricorrere ad artifici burocratici, come quello dell'affidamento. È un qualcosa che si sovrappone a ciò che è sempre avvenuto e che non ha mai dato luogo a inconvenienti.

Se approviamo il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera, vale a dire se non prendiamo in considerazione l'emendamento presentato dal Governo, noi non facciamo

che andare contro la verità naturale, che si è sempre estrinsecata.

TROPEANO. Vorrei fare un'osservazione; a parte le opinioni da me precedentemente espresse e che ribadisco, perchè le argomentazioni portate finora non mi hanno convinto del contrario, sono decisamente sfavorevole alla formulazione dell'emendamento per quanto riguarda il primo comma, che vorrebbe affidare i bambini a istituti ubicati nella provincia, eccetera. Cioè mi pare che questo emendamento sovverta sostanzialmente le finalità della legge stessa, che mirava ad affidare l'ente pubblico, ossia all'amministrazione provinciale, i servizi di assistenza.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Scusi l'interruzione, ma se l'ente pubblico, se l'amministrazione provinciale non è in grado di provvedere, cosa accade?

TROPEANO. Uno dei compiti istituzionali dell'amministrazione provinciale è proprio quello dell'assistenza; non ci poniamo in questa sede il problema di un mancato funzionamento dell'assistenza provinciale. Ritengo che, proprio per questo motivo, si debba estendere la norma al punto da affidare a qualsiasi istituto della provincia l'assistenza e la cura dei bambini.

MONTINI. Ricordi, però, che sono sempre istituti « autorizzati ».

TROPEANO. Ne conosciamo parecchi di questi istituti « autorizzati »!

Espongo subito l'altra questione che fa insorgere in me molte perplessità: che cosa avverrà dei bambini dichiarati come figli di ignoti? Rivolgo questa domanda perchè oggi, al momento in cui viene denunciato un bambino come figlio di ignoti, la famiglia che ha in affidamento questo bambino ha diritto all'intervento dell'amministrazione provinciale attraverso la corresponsione di un sussidio per il minore che, appunto, vive presso quella famiglia. Con questa innovazione noi veniamo a mo-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

dificare in modo sostanziale la legge tanto da far ritenere, in sede interpretativa, che l'obbligo di intervento dell'amministrazione provinciale nei confronti dei figli d'ignoti verrebbe a cessare e che quindi gli enti assistenziali dell'amministrazione provinciale che oggi provvedono all'assistenza domiciliare della stragrande maggioranza dei figli di ignoti arriverebbero ad attuare questa forma di assistenza, perchè la formulazione della legge consente una interpretazione del genere, e ciò aggraverebbe la situazione di fronte alla quale ci troviamo. Peraltro se ci rifacciamo alle cose denunciate sulla stampa, da alcuni mesi, proprio sul mercato vergognoso dei bambini, non possiamo non riconoscere che è necessario un minimo di responsabilizzazione anche delle famiglie in direzione della tutela di questi bambini. Ripeto, dunque, che invece di far bene finiremmo con l'aggravare la situazione oggi esistente. Sono, quindi, nettamente contrario all'emendamento.

FILETTI. In ultima analisi il Governo desidera eliminare la previsione dei bambini denunciati come nati da genitori ignoti e quindi vuole prendere in esame solo il caso dei bambini trovati; a questo punto, però, si è pensato di includere una norma apposita per i bambini denunciati come nati da genitori ignoti con riferimento ad un obbligo o adempimento che dovrebbe assolvere l'ufficiale di stato civile. Ma il caso dei figli denunciati come nati da genitori ignoti è previsto dall'articolo 76 della legge e con un'altra norma non faremmo altro che prevenire quanto ivi è detto; quindi proporrei di modificare l'articolo 75 nel senso da me suggerito inizialmente, cioè di fare riferimento, nel terzo comma, solo ai bambini trovati, lasciando, però, l'ultimo comma così come è e riproducendolo all'articolo 76 per i bambini denunciati come nati da genitori ignoti. Questo per ragioni di sistematica legislativa, perchè improvvisamente in un articolo in cui si parla di bambini trovati non si può parlare di un'altra categoria di bambini che viene disciplinata in una norma a parte.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La sua preoccupazione, senatore Filetti, esiste ed è esatta, però non mi pare tanto rilevante il fatto che all'articolo 75 vi sia una previsione siffatta per i figli denunciati come nati da genitori ignoti, perchè altrimenti dovremmo modificare l'articolo 76 e riesaminarlo integralmente per cogliere altre eventuali connessioni.

Volevo sottolineare, prima della votazione, che praticamente gli emendamenti aboliscono l'obbligo per l'ufficiale di stato civile di procedere all'affidamento dei minori denunciati come figli di ignoti, mentre lo obbligano a farne la denuncia ai sensi dell'articolo 314/5 del Codice civile.

PRESDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo. Ricordo alla Commissione che il primo è un emendamento tendente a sopprimere al terzo comma le parole: « e quelli denunciati come nati da genitori ignoti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo tende a sostituire il quarto comma con il seguente: « Nei casi predetti, nonchè nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla promozione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del Codice civile ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 15 gennaio scorso era stato annunciato ed illustrato dal relatore il seguente ordine del giorno:

« La 2^a Commissione permanente del Senato nell'approvare il disegno di legge dei deputati Bodrato ed altri (stamp. 697) recante modifiche al testo dell'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

invita il Governo a modificare in conseguenza tutte le disposizioni regolamentari

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

che vi risultino contrastanti con la norma come sopra approvata, procedendo con la urgenza richiesta dalle circostanze ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro che il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

TEDESCO GIGLIA. Vorrei fare una raccomandazione che, anche se soltanto verbale, penso il rappresentante del Governo vorrà accogliere.

Le norme ora approvate, a mio parere, ripropongono il grosso problema dei servizi sociali di cui dispongono i giudici tutelari. Si tratta di un problema molto importante che ha aspetti veramente drammatici. Non è che i giudici tutelari manchino dei poteri necessari o delle disposizioni ministeriali che permettano e regolino la tutela dei bambini affidati agli Istituti o alle famiglie; essi mancano, purtroppo, degli strumenti necessari per svolgere la loro attività.

Si tratta di un problema che non riguarda strettamente questa materia; tuttavia non si può negare che il disegno di legge, una volta approvato, rafforza la necessità di un adeguamento delle strutture, sotto lo aspetto cui ho fatto riferimento, adeguamento sul quale il Governo si è già più volte pronunciato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il di-

segno di legge del quale do lettura nel testo risultante dopo le modificazioni testè approvate:

Articolo unico.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

Nei casi predetti, nonchè nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla promozione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del Codice civile ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.